

omissis

Svoigimento del processo

Con citazione del 4/7/2000 M..R. e M.M. esponevano di avere acquistato il 23/5/1996 da T.S. un appartamento che presentava gravi vizi e difetti costruttivi con riferimento ai sottofondi e ai parquet di listoncini i quali, inoltre, erano difformi rispetto alle caratteristiche enunciate nel preliminare di vendita; siccome il T. aveva prestato anche la garanzia del costruttore, chiedevano, che il medesimo fosse condannato al rifacimento del massetto e dei pavimenti o, in subordine, al risarcimento in relazione al diminuito valore dell'appartamento e, in ogni caso al risarcimento dei danni.

Il convenuto si costituiva, resisteva alla domanda ed eccepiva l'intempestività della denuncia e la prescrizione dell'azione.

Espletata CTU, il Tribunale di Venezia con sentenza del 6/6/2003 condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 8.621,28 oltre interessi dalla data della domanda a titolo di risarcimento del danno, oltre spese di causa.

Il T. proponeva appello, resistevano gli appellati che proponevano appello incidentale.

La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 19/11/09 rigettava l'appello principale e accoglieva parzialmente l'appello incidentale condannando l'appellante al pagamento delle spese.

T.S. propone ricorso per cassazione affidato a 6 motivi.

Il R. e la M. sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'attribuzione degli interessi sul quantum risarcitorio dal giorno della domanda, mentre con l'appello era stato dedotto che alcuni costi al momento della domanda non erano neppure stati sostenuti e che il CTU aveva stimato il costo di ripristino al momento della consulenza (13/7/2002) così attualizzando il risarcimento e pertanto gli interessi non potevano decorrere dal momento della proposizione della domanda (4/7/2000).
 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'incremento dei costi stimati dal Tribunale per la sostituzione del parquet sulla base della C.T. di parte attrice; si assume che era stata censurata, con specifico motivo di appello, la statuizione relativa all'incremento del risarcimento per un preteso maggior costo (per Euro 193,93) del parquet, calcolato in lire 24.000 a mq. invece che in lire 15000 a mq., ma neppure su questa censura il giudice di appello aveva in alcun modo motivato.
 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'erroneo riconoscimento agli attori, a titolo di risarcimento, anche del costo della ridipintura dei locali, essendo stato dedotto che il costo della ridipintura non era liquidabile in quanto la necessità di rifacimento della pavimentazione non aveva attinenza con le pareti o i soffitti dell'immobile;
 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla propria condanna al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado nonostante che con la sentenza fossero state notevolmente ridimensionate le pretese economiche degli attori.
 5. I quattro motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto concernono l'omessa pronuncia su quattro motivi di appello.
 5. I quattro motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto concernono l'omessa pronuncia su quattro motivi di appello.
- Tenuto conto della natura processuale del vizio dedotto, questa Corte deve procedere all'esame diretto dell'atto di appello e dei relativi motivi; nell'atto di appello sono esposti tre motivi, ma i

primi due non corrispondono ai motivi di appello per i quali il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia; era stata invece indicata come motivo di appello la condanna alle spese processuali.

Tuttavia nello stesso atto di appello, dopo l'esposizione delle censure indicate come "motivi di appello", sono sviluppate ulteriori censure (quelle richiamate ai precedenti punti 1, 2 e 3) in ordine alle quali con il ricorso per cassazione è stato dedotto il vizio di omessa pronuncia; queste censure, pur non specificamente indicate come motivi di appello, attengono ad errores in iudicando e pertanto, in relazione all'effetto devolutivo del giudizio di appello, non assume rilevanza il fatto che non siano state espressamente epigrafate come motivi di appello essendo chiara la volontà di sottoporre tali censure all'esame e al giudizio del giudice di appello che, quindi, aveva il dovere di decidere anche su di esse. Nella sentenza impugnata, invece, non si rinviene alcun elemento, neppure implicito, dal quale possa desumersi che le stesse siano state in qualche modo prese in considerazione.

Ne discende che i quattro motivi di omessa pronuncia devono essere accolti, precisandosi che il ricorrente ha altresì indicato quelle specifiche circostanze di merito che avrebbero potuto portare, secondo la sua opinione, all'accoglimento del gravame, così che ha assolto anche l'onere di indicare lo specifico pregiudizio che deriva dal mancato esame dei motivi. 6. Con il quinto motivo così testualmente rubricato: "violazione dell'art. 1669 c.c. per erroneo mancato riscontro della decadenza degli attori dall'onere di denuncia dei vizi nel termine annuale prescritto dalla suddetta norma in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Il ricorrente deduce di avere eccepito, con il motivo di appello, la diversità dei vizi accertati rispetto a quelli rilevati dal CT e in relazione ai quali gli attori avevano agito; egli sostiene che gli attori non avrebbero mai denunciato i vizi accertati dal CTU in quanto quelli denunciati sarebbero altri e diversi e pertanto sarebbero incorsi nella decadenza di cui all'art. 1669 c.c..

7. Il motivo è infondato e deve essere rigettato in quanto muove dal presupposto che i nuovi vizi risultanti in corso di causa dovessero essere autonomamente denunciati e che in mancanza di denuncia nel termine annuale, avrebbe dovuto essere pronunciata la decadenza stabilita dall'art. 1669 c.c.; tuttavia il suddetto presupposto è del tutto privo di fondamento perché, trattandosi di vizi accertati solo in corso di causa, non potevano essere denunciati anteriormente e non dovevano essere autonomamente denunciati, posto che, comunque, erano accertati in corso di causa nel contraddittorio delle parti; il motivo, per altro verso, è pure inammissibile in quanto si risolve in una censura di merito in ordine alla tipologia dei vizi denunciati e alla loro corrispondenza con quelli accertati che esula dall'ambito della violazione di legge oggetto del motivo.

8. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 6 comma 1 D.M. n. 127/2004 per l'erronea individuazione dello scaglione di valore della causa perché la Corte di Appello avrebbe liquidato con riferimento ad uno scaglione eccedente quello tra i 5.200 Euro e i 26.000 Euro e, quindi, con riferimento al petitum piuttosto che al decisum perché se avesse applicato lo scaglione corretto non avrebbe potuto liquidare per onorari Euro 2.930,00, ma, al massimo Euro 2.610.

9. Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi quattro motivi con la conseguente cassazione della sentenza e il rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

PQM

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbe il sesto, rigetta il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.